

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 13597/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13597 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Monterisi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Domenico Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Claudia Santoro, Rossella Salvemini, Fabrizio Donato Fumai, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 (inviato a mezzo PEC in pari data), con cui si è comunicato al ricorrente quanto segue: “*nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n. 275, con un punteggio pari a 28,125 punti*”, nella parte in cui al medesimo sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- della predetta graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente collocato alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti, invece che nella migliore posizione che gli spetta in ragione della attribuzione di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più);
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice, nonché della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti a quest’ultimo quattro punti in ragione del suo titolo di laurea e del relativo voto;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra, del diniego tacito all’istanza di autotutela;

e per l’accertamento:

- del diritto dell’Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;
- del diritto dell’Avv. Monterisi all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all’esito dell’attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

PRIMI MOTIVI AGGIUNTI:

per l’annullamento

- del provvedimento prot. “m_dg.DOG.09_12_2024.0292442.U” adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del

Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l'istanza di accesso formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente;

e per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI:

- del provvedimento prot. "m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25 unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- dello “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;
- del provvedimento prot. “m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante “Scorrimento graduatorie” in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;
- del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso “elenco legittimati” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all’esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot.

“m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID” del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria *de qua*;

e per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli;

TERZI MOTIVI AGGIUNTI:

- della graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area 2 funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità”, come rettificata dal Ministero della Giustizia con Verbale n. 24 del 07/04/2025, pubblicata in data 10/04/2025, nella parte in cui il Ministero stesso non ha collocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza dell'illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; nonché del predetto Verbale n. 24 del 07/04/2025 e, ove esistente, dell'atto di approvazione della graduatoria stessa, sempre nei limiti di interesse; - sempre nei limiti di interesse, del provvedimento prot. “P.D.G. prot. n.m_dg.DOG.17/04/2025.0005055.ID”, adottato in data 17/04/2025 dal Ministero della Giustizia, recante “Scorrimento graduatorie” del predetto concorso, nella parte in cui il Ministero stesso relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di sei (6) unità, senza tuttavia considerare la posizione del ricorrente quale vincitore e dunque senza convocarlo; ciò sempre in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; - di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o

conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, della nota a mezzo PEC del 08/05/2025, con cui il Ministero ha riscontrato la seconda diffida a provvedere inviata dal ricorrente; nonché per l'adozione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 c.p.a. di tutte le misure che ritenga opportune ai fini della compiuta attuazione delle statuizioni contenute nella ordinanza n. 1588/2025, ove ritenuto opportuno, anche esercitando i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza; oltre che per l'accertamento - del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati; - del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria de qua nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Rilevato che:

con ordinanza n. 1588 del 12 marzo 2025, è stata accolta la domanda cautelare, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ed è stata fissata l'udienza pubblica del 17 giugno 2025 per la trattazione del merito;

con atto notificato a mezzo pec alle Amministrazioni resistenti ed ai controinteressati individuati in data 20 maggio 2025 e depositato in pari data, sono stati impugnati gli ulteriori atti individuati in epigrafe, sono state avanzate domanda cautelare e domanda di esecuzione della predetta ordinanza, infine sono state chieste l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami rispetto anche a detto terzo ricorso per motivi aggiunti e l'abbreviazione dei termini in relazione alla domanda cautelare e all'istanza ex art. 59 c.p.a.;

Ritenuto che:

le ragioni poste a fondamento dell'abbreviazione dei termini appaiano condivisibili, tenuto conto del tempo ulteriore da assegnare alle Amministrazioni per dare esecuzione all'eventuale ordine che si rendesse necessario, ove nelle more non eseguito quanto disposto nella richiamata ordinanza n. 1588 del 2025, per cui debba fissarsi al riguardo la camera di consiglio del 3 giugno 2025;

debba disporsi sin da ora l'integrazione del contraddittorio rispetto al terzo ricorso per motivi aggiunti, con le modalità indicate nella predetta ordinanza n. 1588 del 2025, alla quale si fa pedissequo rinvio;

stante la notifica ed il deposito del terzo ricorso per motivi aggiunti in data 20 maggio 2025 e tenuto conto altresì del tempo necessario per eseguire l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, debba rinviarsi la trattazione del merito all'udienza pubblica del 23 settembre 2025;

P.Q.M.

- ACCOGLIE l'istanza di ABBREVIAZIONE dei TERMINI e, per l'effetto, fissa la camera di consiglio del 3 giugno 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta col terzo ricorso per motivi aggiunti e dell'istanza ex art. 59 c.p.a.;

- DISPONE l'INTEGRAZIONE del CONTRADDITTORIO per PUBBLICI PROCLAMI nei modi di cui in motivazione;

- RINVIA all'udienza pubblica del 23 settembre 2025 la trattazione del merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 maggio 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO